



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO GESTIONE TECNICA E MANUTENTIVA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 10 DEL 23/05/2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE SULLA CATTEDRALE VEGETALE – PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 23.02.2019.

PREMESSO che in data 24 settembre 2018 si è verificato il cedimento di alcune delle colonne lignee della cosiddetta “Cattedrale Vegetale”, opera di proprietà del Comune di Lodi localizzata in ex area Sicc;

RISCONTRATO che:

- successivamente al cedimento sono state tempestivamente operate le preliminari attività di messa in sicurezza dell’area ed è stato nell’immediato inibito l’accesso mediante transenne e nastri segnaletici posizionati dal personale della Direzione Organizzativa 3;
- con Ordinanza n. 337 del 27.09.2018 assunta dal Dirigente della D.O. 3 è stato disposto il divieto di transito del percorso ciclopedonale “Altea Trini” per evitare che gli utenti, nel transitare lungo il tratto adiacente l’area su cui sorge la Cattedrale Vegetale, potessero essere esposti a pericoli dovuti al cedimento di altre colonne il cui crollo avrebbe potuto interessare il percorso;

RICORDATO che l’opera in oggetto è stata completata ed inaugurata nella primavera del 2016 quindi è di recente edificazione;

VISTO il verbale di pronto intervento in data 25.09.2018 prot. n. 49469 agli atti da cui risulta l’esecuzione del pronto intervento effettuato nella giornata del 24.09.2018 a cura dei “Servizi Tecnici” della “Direzione Organizzativa 3”, dal quale si riscontra la necessità di esperire una verifica statica di tutte le colonne, consigliando la chiusura al pubblico dell’area tramite recinzione posta ad adeguata distanza dall’opera affinché in caso di possibile schianto di una colonna, la stessa rimanga confinata all’interno dell’area recintata;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 9 del 27.09.2018 con la quale si era provveduto ad ordinare:

1. L'assoluto divieto di accesso all'opera denominata "Cattedrale Vegetale" e all'area pertinenziale adiacente ad essa, salvo gli accessi del personale autorizzato per esperire gli interventi di verifica e/o manutenzione, purché detti accessi avvengano in condizione di rispetto della normativa di sicurezza del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e delle prescrizioni contenute nel piano comunale di prevenzione e protezione dei lavoratori;
2. Che il Dirigente della D.O.3 comunale assuma i più opportuni provvedimenti che si rendano utili e necessari affinché sia impedito l'accesso del pubblico all'opera e all'area pertinenziale adiacente mediante il posizionamento di adeguati sistemi di chiusura posti a debita distanza dall'opera da definirsi in relazione alla proiezione a terra dell'altezza massima delle colonne lignee;
3. Che stante l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, gli uffici competenti si adoperino nell'immediato per l'attuazione della verifica statica di tutte le colonne lignee, finalizzata ad accertare le cause del cedimento delle stesse, le condizioni di sicurezza dell'intera struttura lignea e se sussistono ulteriori situazioni di pericolo, stabilendo il termine di conclusione di dette verifiche in 30 giorni dalla data di emanazione dell'ordinanza;
4. Che l'Ordinanza sindacale medesima avesse durata ed efficacia di 60 giorni dalla data di emissione.

DATO ATTO che la Direzione Organizzativa 3, con determina dirigenziale n. 988 del 24 ottobre 2018, ha provveduto a conferire ad un professionista qualificato l'incarico di redigere una perizia tecnica finalizzata a rilevare lo stato di conservazione e di sicurezza della "Cattedrale Vegetale";

DATO ATTO che il perito incaricato ha consegnato in data 27.12.2018 (atti comunali Protocolli 66970-66981-66983 del 28.12.2018) la perizia tecnica inerente lo stato di conservazione delle strutture della "Cattedrale Vegetale";

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali:

- n. 15 del 27.11.2018 con la quale si era provveduto a prorogare di ulteriori 90 giorni l'Ordinanza Sindacale n. 9 del 27.09.2018 al fine di completare le operazioni peritali, avere contezza dello stato di conservazione e di sicurezza statica delle strutture nonché per valutare la tipologia dell'intervento da attuare reperendo le risorse;

- n. 3 del 23.02.2019 con la quale si era provveduto a prorogare di ulteriori 90 giorni l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 27.11.2018 al fine di consentire all'Amministrazione comunale di vagliare tutte le possibili azioni che si possono adottare a seguito dell'esito delle risultanze peritali, anche in funzione della conseguente necessità di reperimento delle risorse per attuare le varie opzioni di intervento possibili;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 60 del 05.04.2019 avente ad oggetto: Autorizzazione alla proposizione di azioni stragiudiziali e giudiziali a difesa del Comune di Lodi in relazione all'opera pubblica identificata quale "Cattedrale vegetale di Giuliano Mauri";

DATO ATTO che è in corso la procedura di selezione del legale che assisterà l'Amministrazione comunale nella scelta delle azioni da intraprendere;

PRECISATO che l'Amministrazione comunale sta, nel frattempo, vagliando tutte le possibili alternative per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza finalizzate alla riapertura del percorso ciclo pedonale "Altea Trini";

DATO ATTO che permangono la necessità e l'obbligo di prorogare l'interdizione dell'area antistante alla "Cattedrale vegetale" al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

RITENUTO pertanto che sino alla definizione delle azioni che l'Amministrazione comunale intenderà attuare, risulta necessario, a tutela dell'incolumità pubblica e dell'integrità fisica della cittadinanza, prorogare di almeno ulteriori 120 (centoventi) giorni le prescrizioni ed i termini di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n. 3 del 23.02.2019 il cui termine è ormai prossimo alla sua scadenza (23.05.2019);

VISTO CHE, ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i. il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che i provvedimenti di cui al comma 4 sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTO lo statuto comunale, art. 39 comma 7, lettera "d";

ORDINA

1. La proroga per 120 (centoventi) giorni della precedente Ordinanza Sindacale n. 3 del 23.02.2019 al fine di consentire all'Amministrazione comunale di vagliare tutte le possibili alternative per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza finalizzate alla riapertura del percorso ciclo pedonale "Altea Trini", nonché di valutare tutte le possibili azioni giudiziali e stragiudiziali che si possono adottare a difesa del Comune, in relazione all'opera pubblica identificata quale "Cattedrale vegetale di Giuliano Mauri";
2. Che detta proroga decorre dalla data di emanazione della presente Ordinanza, confermando, come da precedenti disposizioni, l'assoluto divieto di accesso all'opera denominata "Cattedrale Vegetale" e all'area pertinenziale adiacente ad essa, salvo gli accessi del personale autorizzato per esperire gli interventi di verifica e/o manutenzione, purché detti accessi avvengano in condizione di rispetto della normativa di sicurezza del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e delle prescrizioni contenute nel piano comunale di prevenzione e protezione dei lavoratori;
3. Che il Dirigente della D.O.3 comunale continui l'attività di controllo dei sistemi di chiusura e di interdizione all'area già messi in opera;

PRECISA

Di riservarsi ogni opportuno indirizzo in merito all'accertamento di eventuali responsabilità ascrivibili alla progettazione, esecuzione e collaudo dell'opera, sia contrattuali che extra contrattuali.

ORDINA

CHE la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, sul sito del Comune ed affissa presso l'area interessata;

CHE i settori competenti, "Direzione Organizzativa 3" e "Comando Polizia Municipale – Direzione Organizzativa 4", si adoperino tempestivamente per l'esecuzione della presente ordinanza con le relative azioni e atti gestionali;

Trasmette la presente:

Al Dirigente della "Direzione Organizzativa 3";

Al Dirigente della “Direzione Organizzativa 4”:

SI INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**